

L'intelligenza artificiale può assistere, ma non sostituire l'avvocato

LINK: <https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/l-intelligenza-artificiale-puo-assistere-ma-non-sostituire-avvocato-AH86bWQD>



L'intelligenza artificiale può assistere, ma non sostituire l'avvocato. Prime pronunce anche in ambito condominiale. Anche il Tribunale di Prato si inserisce nel dibattito sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa in campo forense. Il Collegio, con il decreto di revoca giudiziale di un amministratore condominiale emesso l'11 ottobre 2025, affronta di riflesso il tema dell'uso dell'AI nella redazione degli atti difensivi, escludendo che l'impiego di strumenti generativi possa integrare, di per sé, una condotta processuale illecita o temeraria ai sensi dell'articolo 96 Codice procedura civile. La causa prendeva le mosse da un'istanza di revoca giudiziale dell'amministratore condominiale per negligenza con cui la parte ricorrente chiedeva anche la condanna per responsabilità aggravata della controparte, sostenendo

che la memoria difensiva fosse stata redatta con l'ausilio di un software di intelligenza artificiale. Il giudice ha respinto la richiesta, chiarendo che la norma punisce solo il comportamento processuale connotato da dolo o colpa grave. La mera infondatezza della pretesa, anche manifesta, non è sufficiente a fondare una condanna ex articolo 96 Codice procedura civile, che resta riservata alle ipotesi di abuso del diritto di azione o di difesa. Né assume rilievo la scarsa qualità degli atti o l'eventuale presenza di citazioni improprie, non potendosi desumere univocamente da tali elementi l'uso improprio di strumenti automatici. Solo la prova di un comportamento manifestamente negligente o fraudolento può giustificare detta condanna. L'orientamento si aggiunge a quello espresso da altri tribunali di merito. A Roma (25 settembre 2025) era stata, parimenti, esclusa la

colpa per l'avvocato che aveva dichiarato di aver usato l'AI; mentre a Torino (16 settembre 2025) e Latina (23 settembre 2025) era stata invece riconosciuta la responsabilità aggravata quando gli atti, prodotti sotto l'influsso dell'AI, contenevano dati inconferenti o riferimenti a sentenze inesistenti. Di recente anche la giustizia amministrativa dopo i tribunali ha affrontato, per la prima volta, il tema dell'uso dell'intelligenza artificiale negli atti processuali. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con la sentenza 3054 del 21 ottobre 2025, ha respinto il ricorso di due genitori contro la bocciatura della figlia, segnalando però all'Ordine degli Avvocati di Milano la condotta del difensore, ha espresso il principio secondo cui l'intelligenza artificiale può assistere il professionista, ma non lo solleva dalle sue responsabilità: l'avvocato

che utilizza l'IA senza verificarne gli esiti non incorre solo in una svista tecnica, ma in una violazione del dovere di lealtà verso il giudice e le parti. Il Tar ha ritenuto che il comportamento del legale integra una violazione del dovere di lealtà e probità sancito dall'articolo 88 del Codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo ai sensi dell'articolo 39 del Codice del processo amministrativo. È stato ricordato che l'uso di questi strumenti richiede un controllo accurato dei risultati per evitare le cosiddette "allucinazioni da IA", cioè risposte solo in apparenza coerenti ma prive di riscontro reale.